



## MALATTIA E INFORTUNI APPLICAZIONE DEL COMPORTO NEL SETTORE BANCARIO

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale un lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico previsto. Nel settore bancario italiano, la durata del comporto varia in base all'anzianità di servizio del dipendente.

Secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL-art.66) per i bancari, i periodi di comporto sono i seguenti:

- **Fino a 5 anni di anzianità:** 6 mesi
- **Oltre 5 anni e fino a 10 anni:** 8 mesi
- **Oltre 10 anni e fino a 15 anni:** 12 mesi
- **Oltre 15 anni e fino a 20 anni:** 15 mesi
- **Oltre 20 anni e fino a 25 anni:** 18 mesi
- **Oltre 25 anni:** 22 mesi

I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

- **Fino a 5 anni di anzianità:** 8 mesi
- **Oltre 5 anni e fino a 10 anni:** 10 mesi
- **Oltre 10 anni e fino a 15 anni:** 14 mesi
- **Oltre 15 anni e fino a 20 anni:** 18 mesi
- **Oltre 20 anni e fino a 25 anni:** 22 mesi
- **Oltre 25 anni:** 24 mesi

Questi periodi possono essere prolungati del 50%, con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi, in caso di:

- Tubercolosi (TBC);
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- Stati patologici conseguenti a rapine;

Inoltre, l'aumento del 50% del periodo di comporto è riconosciuto anche in caso di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che riguarda situazioni di gravità.

Nel caso in cui la malattia si protragga oltre il periodo di comporto, il lavoratore può richiedere un'aspettativa non retribuita fino a un massimo di 8 mesi. Tuttavia, la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i 12 mesi nell'arco di un quinquennio.

È importante notare che, per i dipendenti sottoposti a trattamenti di dialisi, le assenze non sono considerate ai fini del computo del comporto.

In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di trentasei mesi complessivi.

Le specifiche disposizioni possono variare tra i diversi istituti bancari, in base agli accordi sindacali interni. Ad esempio, in BPER Banca è in vigore un accordo, stipulato in data 28/12/2021 con le organizzazioni sindacali, che disciplina l'indennizzo in caso di malattia o infortunio che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro a causa del superamento del periodo di comporto. Nell'accordo è specificato che l'importo previsto è pari a due retribuzioni annue lorde (RAL), con un massimo di 100.000 euro lordi. L'indennizzo viene erogato trascorsi 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e sostituisce l'indennità di preavviso prevista dal CCNL in tali casi. Sono esclusi dall'indennizzo i dipendenti che, al momento del recesso, abbiano già maturato i requisiti per un trattamento pensionistico o siano stati oggetto di risoluzione del rapporto di lavoro per un titolo diverso dal superamento del periodo di comporto.



# Sui nostri siti, ART.66

## tutti gli aggiornamenti in tempo reale.



Ricordiamo che tutti i numeri del notiziario sono disponibili sui nostri siti dove potrai sempre trovare anche tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale.

# www.unisin.it

